



STUDIO
GROSSO DUTTO

CONSULENZA AZIENDALE - SOCIETARIA - FISCALE

CUNEO - Piazza Galimberti, 1
TORINO - Piazza Carlo Emanuele II, 13

Tel. 0171.696290 - 0171.696293 - Fax 0171.696289

www.studiogrossodutto.it

Cuneo, 16 aprile 2018

Agevolazioni e bonus per le imprese

Le opportunità previste per il 2018

STUDIO
GROSSO DUTTO
CONSULENZA AZIENDALE · SOCIETARIA · FISCALE

Incentivi e deduzioni

Supermmortamento

Patent Box

Ipermortamento

Credito di imposta R&S

Credito di imposta Formazione 4.0

Credito di imposta Pubblicità

Contributo «Nuova Sabatini»

Iperammortamento

Riferimenti normativi:

- Art. 1 co. 12 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)
- Art. 1 co. 30 – 36 della L.205/2017 (legge di bilancio 2018)
- Circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/E del 30/03/2017

Iperammortamento

I Vantaggi:

- Deduzione aggiuntiva pari al 150% rispetto a quella ordinaria sugli investimenti, anche in leasing, per beni rientranti tra quelli definiti «Industria 4.0» ed interconnessi alla rete aziendale
- La maggior deduzione, ai fini Ires, si traduce in un risparmio fiscale effettivo pari al 36% del costo del bene iperammortizzabile che, sommato all'ordinaria deducibilità fiscale (che consente un vantaggio del 27,90%), porta il recupero fiscale complessivo al 63,90% dell'investimento
- Non è previsto alcun divieto di cumulo con altre agevolazioni

Iperammortamento

Ambito soggettivo:

- A differenza del superammortamento, l'agevolazione riguarda soltanto i titolari di reddito d'impresa e non anche gli esercenti arti e professioni
- Possono fruire di tale agevolazione i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente da:
 - natura giuridica
 - dimensione aziendale
 - regime contabile adottato
 - settore economico in cui operano

Iperammortamento

Ambito oggettivo:

- Gli investimenti da considerare sono quelli relativi ai beni strumentali nuovi, inclusi nell'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017, il quale elenca i macchinari che possono godere dell'agevolazione
- Si tratta di beni che permettono all'impresa la trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave «Industria 4.0». I beni elencati possono essere così suddivisi:
 - Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
 - Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
 - Dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Iperammortamento

- Per determinare se un bene può essere oggetto di agevolazione, non basta fermarsi alla lettura dell'elenco del citato Allegato A. E' necessario che siano soddisfatte le caratteristiche tecniche individuate nello stesso documento. Caratteristica fondamentale: i beni devono essere **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- Possono beneficiarne anche i beni che, conformi alla suddetta tabella, non siano acquistati come entità autonome, ma contabilizzati ad incremento di beni già esistenti non agevolati oggetto di rinnovamento (circ. MISE n. 4/E del 30/03/2017)
- Sono esclusi i fabbricati e le costruzioni
- Per chi beneficia dell'iperammortamento è possibile fruire anche di una maggior deduzione pari al 40% per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT)

Iperammortamento

Come e entro quando?

- Si applica agli investimenti effettuati nel corso del 2018, con la possibilità di completare l'investimento entro il 31 dicembre 2019 se, entro il 31 dicembre 2018, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
- Ai fini della fruibilità del beneficio, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad Euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'Allegato A, nonché il requisito di interconnessione
- Maggiori info: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento>

Superammortamento

Riferimenti normativi:

- Art. 1 co. 91 - 94 e 97 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
- Art. 1 co. 8 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)
- Art. 1 co. 29 della L.205/2017 (legge di bilancio 2018)

Superammortamento

I Vantaggi:

- Deduzione aggiuntiva pari al 30%^(*) rispetto a quella ordinaria sugli investimenti, anche in leasing, in beni **nuovi**
- La maggior deduzione, ai fini Ires, si traduce in un risparmio fiscale effettivo pari al 7,20% del costo del bene che, sommato alla ordinaria deducibilità fiscale (che consente un vantaggio del 27,90%) porta il recupero fiscale al 35,10%.
- Non è previsto alcun divieto di cumulo con altre agevolazioni

(*) per gli investimenti effettuati sino al 31/12/2017 la deduzione aggiuntiva era pari al 40%. Possono inoltre fruire della precedente versione dell'agevolazione anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Superammortamento

Ambito soggettivo

- Possono usufruire dell'agevolazione i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni

Superammortamento

Ambito oggettivo

- Possono usufruire dell'agevolazione gli investimenti in beni strumentali nuovi
- Sono esclusi dal beneficio i fabbricati e le costruzioni ed i beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,50%
- A partire dal 2018, sono esclusi dall'agevolazione tutti i veicoli compresi nell'art. 164, co. 1, del TUIR. Pertanto, sono esclusi, non più solo gli autocaravan e gli autoveicoli a deducibilità limitata e quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ma anche quelli interamente deducibili in quanto esclusivamente strumentali all'attività d'impresa
- Rimangono agevolabili, a titolo di esempio, gli acquisti di autocarri ed autobus, a condizione, ovviamente, che i beni in questione siano inerenti all'attività svolta

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

Riferimenti normativi:

- Art. 1, comma 35 della L. 190/2014. il quale ha integralmente sostituito l'articolo 3 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 Maggio 2015
- Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 16 marzo 2016

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

I Vantaggi:

- Credito d'imposta pari al 50% dell'eccedenza dei costi per Ricerca e Sviluppo di competenza del 2018 rispetto alla media dei medesimi sostenuti nel triennio 2012-2014
- Tale credito può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento dei costi
- Il credito così determinato non può eccedere il valore annuo di 20 milioni di euro
- Non è previsto alcun divieto di cumulo con altre agevolazioni

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

Ambito soggettivo

- Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è attribuito a tutti i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo indipendentemente da:
 - forma giuridica
 - settore economico in cui operano
 - regime contabile adottato

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

Ambito temporale

- Il credito di imposta spetta alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2020
- Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, quindi, gli esercizi 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

Ambito oggettivo

- Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta sono:
 - Ricerca fondamentale
 - Ricerca industriale
 - Sviluppo sperimentale
- mentre NON sono considerate attività di ricerca e sviluppo e, quindi, sono escluse dal perimetro dell'agevolazione le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso.

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

- Le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo sono:
 - Personale altamente qualificato
 - Quote di ammortamento
 - Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start up innovative
 - Competenze tecniche e privative industriali. All'interno di tale categoria di costo risultano agevolabili anche i costi sostenuti per il personale «non altamente qualificato» impiegato nell'attività di ricerca eleggibili
- La spesa complessiva sostenuta deve essere pari ad almeno Euro 30.000, in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

- La documentazione contabile, relativa ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti dall'impresa, deve essere certificata, entro la data di approvazione del bilancio, da:
 - Soggetto incaricato della revisione legale;
 - Collegio Sindacale;
 - Professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con particolare riferimento alle società non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale/sindaco unico. Per l'attività di certificazione contabile dette imprese hanno diritto di beneficiare di un credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate, entro il limite massimo di € 5.000,00 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

Un esempio di calcolo:

| | TOTALE | <i>di cui lettere a), b), c), d) agevolabili nella misura del 50%</i> | <i>Spese per certificazione contabile</i> |
|---|--------------------|---|---|
| Investimenti effettuati nel 2012 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | |
| Investimenti effettuati nel 2013 | € 55.000,00 | € 55.000,00 | |
| Investimenti effettuati nel 2014 | € 60.000,00 | € 60.000,00 | |
| <i>Media di riferimento periodo 2012 -2014</i> | € 60.000,00 | € 60.000,00 | |
| <i>Investimenti effettuati nel 2017</i> | € 90.000,00 | € 90.000,00 | € 5.000,00 |
| <i>Spesa incrementale complessiva agevolabile</i> | € 30.000,00 | € 30.000,00 | |
| CREDITO DI IMPOSTA | € 20.000,00 | € 15.000,00 | € 5.000,00 |

Credito di imposta Formazione 4.0

Riferimenti normativi:

- Art. 1 co. 46 – 56 della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018)

Credito di imposta Formazione 4.0

I vantaggi:

- Riconoscimento di un credito di imposta a beneficio delle imprese che sostengono, nel 2018, spese di formazione 4.0
- Il credito è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui si è occupato delle suddette attività di formazione
- Il credito d'imposta è, comunque, riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario

Credito di imposta Formazione 4.0

Ambito soggettivo

- Il credito di imposta è attribuito a tutte le imprese indipendentemente da:
 - forma giuridica
 - settore economico in cui operano
 - regime contabile adottato

Credito di imposta Formazione 4.0

Ambito oggettivo

- Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale "Industria 4.0", quali: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali (*)
- Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali
- Sono escluse dall'agevolazione le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione
- Tale agevolazione è indipendente dalla circostanza che l'impresa fruisca anche del super e dell'iper-ammortamento

(*) Tali attività devono essere applicate negli ambiti elencati nell'Allegato A alla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

Credito di imposta Formazione 4.0

Come e quando?

- Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24
- Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
- Le imprese non soggette alla revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte di tali imprese sono ammesse all'agevolazione entro il limite massimo di 5.000 euro.
- Le imprese con bilancio certificato sono, invece, esenti da tali obblighi di certificazione.

Credito di imposta spese pubblicità

Riferimenti normativi:

- Art. 57-bis del Decreto Legge n. 50/2017

Credito di imposta spese pubblicità

I Vantaggi:

- Credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in pubblicità nel 2018. Tale percentuale è elevata al 90% per le PMI, le microimprese e le start up innovative
- Tale credito può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24
- Il credito d'imposta non è cumulabile con alcuna altra agevolazione nazionale o comunitaria avente per oggetto la medesima spesa

Credito di imposta spese pubblicità

Ambito soggettivo

- Possono usufruire dell'agevolazione:
 - Titolari di reddito d'impresa
 - Lavoratori autonomi
 - Enti non commerciali

Credito di imposta spese pubblicità

Ambito oggettivo

- Sono oggetto di agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, comprese le testate on line
- Per beneficiare dell'agevolazione, il valore di tali investimenti deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente
- Si tratta, quindi, di un'agevolazione che premia i soli investimenti pubblicitari "incrementali"
- Il credito d'imposta spetta, comunque, nel limite massimo complessivo di spesa, fissato in misura pari 62,5 milioni di euro per l'anno 2018

Credito di imposta spese pubblicità

Come?

- La possibilità di usufruire del credito presuppone la compilazione di un'apposita istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- l'effettività della spesa deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata dai soggetti titolati al rilascio del visto di conformità, oppure da un revisore legale dei conti
- Qualora poi il credito d'imposta sia superiore a 150.000 Euro, per fruire dello stesso occorre che l'impresa richiedente abbia esperito l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del Ministero dell'Interno

Contributo «Nuova Sabatini»

Riferimenti normativi:

- Art. 2 del Decreto Legge n. 69/2013
- Art. 1, co. 243 della Legge n. 190/2015 (Legge di Stabilità 2015)
- Art. 8 della Legge n. 33/2015
- Art. 1, co. 52 e ss della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017)
- Art. 1, co 40 e ss della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)

Contributo «Nuova Sabatini»

I Vantaggi:

- L'incentivo consiste in un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso d'interesse convenzionale pari al 2,75% su un finanziamento della durata di 5 anni per l'acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi e ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive
- Per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0", elencati negli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036) tale tasso di interesse è incrementato al 3,575%
- L'importo dell'investimento deve essere compreso tra i 20.000 euro ed i 2 milioni di euro interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

Contributo «Nuova Sabatini»

Ambito soggettivo

- Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
 - sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
 - sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
 - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
 - non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
 - hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento

Contributo «Nuova Sabatini»

- Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:
 - attività finanziarie e assicurative
 - attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

Contributo «Nuova Sabatini»

Ambito oggettivo

- I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali
- Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
- Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
 - correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa

Contributo «Nuova Sabatini»

Cosa fare e entro quando?

- Il termine ultimo per la concessione dei finanziamenti alle imprese è fissato per il 31 dicembre 2018.
- Le risorse messe a disposizione sono limitate
- Il finanziamento dovrà essere erogato da un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
- Maggiori info: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini>

Contributo «Nuova Sabatini»

Le risorse già assegnate fino a marzo 2018 sono le seguenti

Disponibilità Contributo
75% Prenotato Effettivo 25% Disponibile



Elaborazione del mese di marzo 2018



Stanziamiento complessivo: € 1.273.862.734

Importo prenotato effettivo*: € 953.454.137

Importo disponibile: € 320.408.597

(*) inclusi gli oneri di gestione

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Patent Box

Riferimenti normativi:

- Art. 1, co 37 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
- DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 30/07/2015
- Circ. Agenzia delle Entrate n. 36/E del 01/12/2015
- Circ. Agenzia delle Entrate n. 11/E del 07/04/2016

Patent Box

I vantaggi:

- Possibilità di escludere dall'imposizione (ai fini IRES ed IRAP) una parte del reddito derivante dall'utilizzazione di determinati beni immateriali

Patent Box

Ambito soggettivo

- Possono usufruire dell'agevolazione i titolari di reddito di impresa
- Condizione imprescindibile affinché le imprese possano optare per il regime di Patent box è che le stesse svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni immateriali agevolabili

Patent Box

Ambito oggettivo

- I beni immateriali che possono godere di tale agevolazione sono i seguenti:
 - Software protetto da copyright
 - Brevetti industriali
 - Marchi d'impresa (fino al 30/06/2016)
 - Disegni e modelli giuridicamente tutelabili
 - Processi, formule ed informazioni aziendali relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili



STUDIO
GROSSO DUTTO
CONSULENZA AZIENDALE · SOCIETARIA · FISCALE